

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 168-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE DE ZULUETA)

Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999

d'iniziativa dei senatori **TURRONI, BOCO, PROVERA, BERLINGUER, GRILLO, PEDRIZZI, CREMA, NOVI, MANCINO, CONTESTABILE, BORDON, ZANOLETTI, TOGNI, PETERLINI, PEDRINI, PASQUINI, STANISCI, BASTIANONI, PETRINI, CAMBURSANO, BATTISTI, DATO, DEL TURCO, ZAVOLI, DALLA CHIESA, TOIA, ACCIARINI, CAVALLARO, DE PAOLI, MARITATI, FABRIS, TONINI, CALVI, MANZIONE, MALAN, TOFANI, CORRADO, COLLINO, TUNIS, ZANCAN, RIPAMONTI, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, CARELLA, MARTONE, MUZIO, ROLLANDIN e SALZANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo oggetto della ratifica tende ad istituire un'area protetta per la tutela dei mammiferi marini nel mar Ligure e nella parte settentrionale del mar Tirreno.

Il ricorso al termine «santuario» per indicare l'area nella quale dovrà essere garantita la protezione dei mammiferi marini ha dato adito, già in occasione dell'esame parlamentare svoltosi nella precedente legislatura, a perplessità e riserve. Va tuttavia al riguardo considerato che la parola riproduce il termine inglese *sanctuary*, che ha uno specifico significato tecnico, indicando un'area nella quale sono tutelate determinate specie animali, laddove nei parchi naturali l'oggetto della protezione è più genericamente l'insieme delle forme di vita naturali presenti nel relativo territorio.

Il santuario dei cetacei in questione è stato previsto nella zona Alto Tirreno-Mar Ligure sulla base delle indicazioni della legge n. 426 del 1998 che aveva apportato le necessarie modifiche alla legge-quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

Su tali basi, l'accordo intercorso con il Principato di Monaco e la Repubblica francese consentirà di assicurare una maggiore efficacia e organicità agli interventi già promossi da parte italiana.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 istituisce un «comitato di pilotaggio» incaricato di definire le misure nazionali ed internazionali da proporre in attuazione del-

l'Accordo. Tale comitato sarà composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, dal Ministro delle politiche agricole e forestali e dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, nonché da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni; la Commissione ha approvato un emendamento diretto a ricomprendere nel comitato anche un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Ai lavori del comitato parteciperanno anche, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute.

Gli oneri inerenti all'applicazione dell'accordo sono quantificati, alla stregua dell'articolo 4, nel limite massimo di 250 milioni annui per ciò che attiene al funzionamento del comitato di pilotaggio testè menzionato. In base al comma 2 dello stesso articolo, si prevedeva che agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si sarebbe fatto fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di competenza del Ministero degli affari esteri. Anche in relazione alle indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione permanente, la Commissione ha emendato il comma, introducendo un limite massimo di spesa per gli ulteriori oneri in questione pari a lire 800 milioni annue.

La Commissione, per le ragioni richiamate, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

DE ZULUETA, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sul disegno di legge

17 luglio 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

sul disegno di legge e su emendamenti

31 luglio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano approvati gli identici emendamenti 4.2 e 4.3, sui quali il parere è di nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che le parole «valutato in» siano sostituite con le altre «nel limite massimo di».

La Commissione esprime parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TURRONI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. Per la definizione delle misure nazionali e delle misure da proporre, in accordo con gli altri Stati Parte, nelle sedi internazionali relativamente all'Accordo di cui all'articolo 1, è istituito un comitato di pilotaggio dell'Accordo, composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, **un rappresentante designato dal Ministro degli affari esteri**, un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, un rappresentante designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al comitato

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. Alle spese di funzionamento del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 3, determinate nel limite massimo di lire 250 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 2001, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di competenza del Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

partecipano altresì, con funzioni consultive, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute. Il comitato può essere integrato da esperti designati dai Ministri rappresentati. Il comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. *Identico.*

2. **All'ulteriore onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di lire 800 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.**

3. **Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 5.

1. Nelle more della concertazione con gli Stati Parte, prevista dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.